



Elisabetta Falco
Notaio

Repertorio n. 4770

Raccolta n. 3638

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventinove novembre duemilaventidue in Sassano (SA) e nel mio ufficio secondario al Largo Silla n. 31 interno 1 (uno), alle ore diciannove e minuti tre.

Innanzi a me ELISABETTA FALCO, notaio alla residenza di Sapri, con studio ivi alla Piazza Vittorio Veneto n. 12, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina,

SI COSTITUISCE

- **Vincenzo FEDERICO**, nato a Polla (SA) il 29 agosto 1967 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale FDR VCN 67M29 G793J, il quale interviene quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione non riconosciuta "L'OPERA DI UN ALTRO - ONLUS", organizzazione di volontariato iscritta nella sezione provinciale di Salerno del Registro Generale Regionale Volontariato, sezione A - Sociale, al numero 92, con sede in Teggiano (SA) alla Piazza IV Novembre snc, codice fiscale 92010060652.

Dell'identità personale del costituito, cittadino italiano, io notaio sono certo.

Il sig. Vincenzo Federico mi invita a fungere da segretario dell'assemblea dell'associazione "L'OPERA DI UN ALTRO - ONLUS", oggi qui riunita per discutere e deliberare sul seguente punto all'Ordine del Giorno:

- Adozione di un nuovo Statuto in ossequio alle disposizioni della Legge di Riforma del Terzo Settore: discussione ed approvazione modiche statutarie;
- Trasferimento della sede sociale;
- Modifica della denominazione.

Io notaio aderisco alla richiesta fattami e do atto che l'assemblea relativa all'ordine del giorno si è svolta come segue. A norma di statuto e su unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea Vincenzo Federico, in qualità di Presidente del Consiglio direttivo, il quale

constati

- la regolare convocazione della presente assemblea ai sensi dell'art. 14);
- l'intervento di tutti gli associati iscritti all'associazione, aventi diritto all'intervento e al voto in assemblea, e precisamente:
 - * Vincenzo Federico;
 - * Carmen Rubino;
 - * Guglielma Valentina D'Amato;
 - * Erica Bruno, per delega;
 - * Rachele Caruso, per delega;
 - * Luigi Cozzolino, per delega;
 - * Antonello Miranda;

**Registrato a
SALERNO**
il 15 dicembre 2022
n. 40650
serie 1T



- che del Consiglio Direttivo sono presenti tutti i componenti in carica, Vincenzo Federico Presidente, Carmen Rubino Consigliere e Guglielma Valentina D'Amato Consigliere.

Il presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara regolarmente costituita l'assemblea.

Il Presidente illustra agli associati le ragioni per cui si rende necessario adeguare lo statuto dell'associazione a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 e successive modifiche (di seguito anche "codice del terzo settore" o CTS), di cui espone le novità più rilevanti. In particolare, Il Presidente chiarisce che l'Associazione è stata iscritta dal giorno 7 novembre 2022 al RUNTS per trasmigrazione senza provvedimento ed entro novanta giorni dall'iscrizione al RUNTS, gli enti sono tenuti, accedendo al RUNTS attraverso il Front Office, a verificare gli elementi già presenti in archivio, integrarli e/o aggiornarli con gli ulteriori dati obbligatori di cui all'art. 8 del D.M. 106/2020. A tal riguardo, il Presidente ribadisce che lo statuto dell'Associazione non è in linea con quanto previsto dal codice del terzo settore e, pertanto, ai fini della conservazione dell'iscrizione al RUNTS necessita di essere adeguato e, per evitare di omettere di inserire clausole inderogabili o di lasciarne qualcuna in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, il Presidente propone l'adozione di un nuovo statuto in linea con le disposizioni del CTS relative alle organizzazioni di volontariato.

Di conseguenza, le novità normative introdotte impongono di adottare un nuovo testo di statuto per quanto riguarda la denominazione, che dovrà contenere l'indicazione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" (art. 1), lo scopo (art. 3), l'oggetto e le attività di interesse generale perseguite dall'associazione (senza però snaturarne i caratteri fondamentali) (art. 4), le regole sugli associati (artt. 6-8), quelle sull'attività di volontariato (art. 9), gli organi sociali (artt. 10-19), le risorse economiche (art. 22), nonché le regole sulle scritture contabili, il bilancio sociale, il divieto di distribuzione di utili e la devoluzione del patrimonio (artt. 23-26). Il presidente sottolinea che tutte queste modifiche sono necessarie per rendere compatibile lo statuto con la nuova normativa e chiarisce altresì che, oltre l'indicazione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV", si rende opportuno cambiare la denominazione dell'Associazione in quanto nella medesima zona è attiva una cooperativa sociale che riporta la stessa denominazione e induce facilmente in confusione gli attori del territorio, quali enti locali, associazioni ed altri enti del terzo settore e gli stessi stakeholders. Pertanto, al fine di una migliore identificabilità dell'associazione, si rende necessario il cambio di denominazione e si propone la

denominazione "Ri-Guarda ODV". A margine di queste revisioni, che il Presidente ricorda essere richieste dal CTS, con l'adozione del nuovo testo di statuto l'organo amministrativo, inoltre, intende anche proporre all'assemblea il trasferimento della sede dell'associazione a Padula (SA) alla via Nazionale snc presso la Parrocchia Sant'Alfonso Maria de' Liguori. In particolare il Presidente fa presente che attualmente la sede è in Teggiano alla Piazza IV Novembre snc, in un immobile di proprietà del Comune di Teggiano, dove operano altre cooperative ed associazioni, ma con l'ampliarsi delle attività dei citati enti lo spazio a disposizione si è notevolmente ridotto e non risulta più adeguato per lo svolgimento delle attività. Il Presidente comunica che la Parrocchia Sant'Alfonso Maria de' Liguori in Padula ha dato la disponibilità per ospitare la sede dell'Associazione, poiché sono presenti ampi locali che attualmente non risultano utilizzati e che sono idonei a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali.

Non è richiesta l'inserzione nel presente verbale di dichiarazioni relative e pertinenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dell'Associazione "L'OPERA DI UN ALTRO ONLUS", tenutasi in data 29 novembre 2022, dopo breve discussione, con votazione assunta per alzata di mano, udita la proposta dell'organo amministrativo,

DELIBERA,
all'unanimità,

(a) di trasferire la sede dell'Associazione dal Comune di Teggiano alla Piazza IV Novembre snc al Comune di Padula (SA) alla via Nazionale snc presso la Parrocchia Sant'Alfonso Maria de' Liguori;

(b) di modificare la denominazione dell'associazione in "RiGuarda ODV";

(c) di approvare articolo per articolo e quindi nel suo complesso il nuovo testo di statuto illustrato dal presidente all'assemblea;

(d) di dare atto che, in virtù delle delibere di cui ai punti precedenti, l'associazione ha provveduto ad adeguare il proprio statuto a quanto richiesto dall'art. 101, comma 2, CTS;

(e) di conferire ampio mandato al presidente del consiglio direttivo pro tempore, affinché:

- dia comunicazione agli Uffici RUNTS dell'approvazione del nuovo statuto depositando il nuovo atto nei tempi previsti e facendone comunicazione a tutti gli Enti interessati;

- realizzi, o comunque dia seguito di fronte a qualsiasi autorità, ufficio e/o registro a tutte le formalità utili o necessarie per far sì che l'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore, e l'applicazione di quanto previsto nel codice del terzo settore e nella normativa e nei provvedimenti ad esso correlati, si realizzino in modo



lineare e senza che l'associazione abbia a patire alcun detrimento, né da un punto di vista civilistico, né da un punto di vista fiscale;

- possa apportare al presente atto e allo statuto sopra approvato tutte le integrazioni, modifiche, soppressioni e aggiunte utili o necessarie per adempiere a qualsiasi richiesta di autorità, ufficio e/o registro nel contesto dell'entrata in vigore del codice del terzo settore e delle norme e dei provvedimenti ad esso correlati, per far sì che l'applicazione della nuova normativa si realizzi in modo quanto più possibile lineare e senza che l'associazione abbia a patire detrimento, né da un punto di vista civilistico, né da un punto di vista fiscale;

- di stipulare unilateralmente in qualsiasi forma, ivi compresa quella pubblica, ogni atto utile o necessario alla piena realizzazione di quanto sopra indicato;

- di dare piena esecuzione a quanto deliberato, anche per consentire trascrizioni, volture, annotazioni e modifiche di intestazione nei pubblici registri, compiere e consentire tutte le variazioni di intestazione occorrenti, rendere qualsiasi dichiarazione presso qualsiasi autorità, ufficio e/o registro;

(f) di autorizzare tutte le trascrizioni, volture, annotazioni e modifiche di intestazione conseguenti a quanto deliberato nei punti precedenti, con pieno esonero da ogni responsabilità per le amministrazioni e gli enti interessati, sia pubblici che privati, ed i loro funzionari."

Al fine di eseguire la trascrizione del presente atto e la relativa voltura, il presidente dichiara che l'associazione è proprietaria dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Montesano sulla Marcellana alla via Canalicchio snc e precisamente:

a) casa di abitazione articolantesi su più livelli (piani seminterrato secondo, seminterrato primo, terra e primo), composta da 10 (dieci) vani catastali, confinante con via Canalicchio, con via comunale e con particella 72, salvo altri; riportata nel Catasto Fabbricati del detto Comune al **Foglio 5, Particella 74, Subalterno 10**, Via Canalicchio n. snc piano S1-S2-T-1, Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 10 vani, Superficie catastale totale 163 mq totale escluse aree scoperte 156 mq, Rendita euro 413,17, nonchè rappresentata graficamente nella planimetria depositata nel medesimo catasto in data 1 agosto 2013 Protocollo n. SA0250048;

b) casa di abitazione articolantesi su due livelli (piani seminterrato primo e terra), composta da 5,5 (cinque virgola cinque) vani catastali, confinante con via Canalicchio, con strada comunale e con terrapieno, salvo altri; riportata nel Catasto Fabbricati del detto Comune al **Foglio 5, Particella 72, Subalterno 7**, Via Canalicchio n. snc piano S1-T, Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 5,5 vani, Superficie

catastale totale 94 mq totale escluse aree scoperte 93 mq,
Rendita euro 227,24, nonchè rappresentata graficamente nella
planimetria depositata nel medesimo catasto in data 3
settembre 2013 Protocollo n. SA0286620.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente
accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e
dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciannove e minuti
trentasei.

e chiede a me notaio di allegare a questo verbale sotto la
lettera "A" lo statuto. Il comparente quindi mi consegna il
testo aggiornato dello statuto sociale che si allega al
presente verbale sotto "A" per farne parte integrante e
sostanziale.

Il presente verbale è esente dall'imposta di bollo ai
sensi dell'articolo 27-bis della tabella allegata al d.p.r.
642/72 essendo l'associazione di volontariato "ONLUS di
diritto".

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno ed in
parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su tre fogli
per nove facciate, ho dato lettura, unitamente all'allegato,
al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive
alle ore diciannove e minuti trentotto.

Vincenzo Federico

Elisabetta Falco notaio (segue sigillo)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Ri-Guarda ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "Ri-Guarda ODV", di seguito indicata anche come "Associazione".

L'associazione ha sede legale in Padula (SA), via Nazionale snc. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione ha durata illimitata, potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera a del Codice del Terzo settore;

- interventi e prestazioni sanitarie - di cui all'art. 5, comma 1, lettera b del Codice del Terzo settore;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera c del Codice del Terzo settore;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - di cui all'art. 5, comma 1, lettera d del Codice del Terzo settore;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di



raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 - di cui all'art. 5, comma 1, lettera e del Codice del Terzo settore;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera f del Codice del Terzo settore;

- formazione universitaria e post-universitaria - di cui all'art. 5, comma 1, lettera g del Codice del Terzo settore;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale - di cui all'art. 5, comma 1, lettera h del Codice del Terzo settore - di cui all'art. 5, comma 1, lettera h del Codice del Terzo settore;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo - di cui all'art. 5, comma 1, lettera i del Codice del Terzo settore;

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera j del Codice del Terzo settore;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso - di cui all'art. 5, comma 1, lettera k del Codice del Terzo settore;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa - di cui all'art. 5, comma 1, lettera l del Codice del Terzo settore;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore - di cui all'art. 5, comma 1, lettera m del Codice del Terzo settore;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera n del Codice del Terzo settore;

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del

produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni

di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile - di cui all'art. 5, comma 1, lettera o del Codice del Terzo settore;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 - di cui all'art. 5, comma 1, lettera p del Codice del Terzo settore;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi - di cui all'art. 5, comma 1, lettera q del Codice del Terzo settore;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti - di cui all'art. 5, comma 1, lettera r del Codice del Terzo settore;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera s del Codice del Terzo settore;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche - di cui all'art. 5, comma 1, lettera t del Codice del Terzo settore;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo - di cui all'art. 5, comma 1, lettera u del Codice del Terzo settore;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata - di cui all'art. 5, comma 1, lettera v del Codice del Terzo settore;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5, comma 1, lettera w del Codice del Terzo settore;

- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 - di cui all'art. 5, comma 1, lettera x del Codice del Terzo settore;



- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera y del Codice del Terzo settore;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata - di cui all'art. 5, comma 1, lettera z del Codice del Terzo settore.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Progettazione, organizzazione, gestione ed esercizio di: strutture residenziali e semiresidenziali, case di riposo, residenze anziani, residenze sanitarie assistenziali, case alloggio e case famiglia, centri di accoglienza, centri sociali, laboratori protetti, colonie, centri vacanza, ricoveri per autosufficienti e non, residenziali e di riabilitazione, rivolti ad adulti, minori, anziani, pazienti psichiatrici, portatori di handicap fisico e psichico, emarginati e persone in situazione di disagio sociale;

- Progettazione, organizzazione e gestione di servizi socio-assistenziali, sociali, sanitari, infermieristici, riabilitativi, educativi, ricreativi, formativi rivolti ad adulti, minori, anziani, pazienti psichiatrici, portatori di handicap fisico e psichico, emarginati e persone in situazione di disagio sociale;

- Organizzazione e gestione di attività di assistenza a domicilio agli anziani, ai degenti, agli invalidi ed ai soggetti portatori di handicap;

- Organizzazione e gestione di servizi di operatori socio-sanitari e ausiliari (oss), operatori socio-sanitari specializzati (osss) e operatori sanitari ausiliari (osa) così come previste dalla normativa di settore;

- Organizzazione, gestione e conduzione di ambulatori con attività infermieristiche e di palestre anche riabilitative;

- Assistenza domiciliare ed abitativa rivolta alle persone autosufficienti e non (anziani, infermi, invalidi, bambini) anche attraverso il telesoccorso; aiuto nell'igiene della persona e cura dell'aspetto fisico, aiuto nella deambulazione, nella vestizione, nell'assunzione dei pasti, rifacimento letti, lavaggio e stiratura biancheria, nonché tutte le altre attività comunque connesse, complementari e accessorie;

- Progettazione e gestione di servizi di trasporto malati deambulanti e non, disabili, anziani, malati di patologie croniche in terapia, minori e loro prossimi congiunti, soccorso di feriti mediante l'utilizzo di autoambulanze, idroambulanze, auto mediche, elicotteri, autovetture, pulmini bus, minibus, e con ogni altro mezzo all'uopo attrezzato, nonché la gestione parziale o totale di servizi di trasporto ordinario o urgente di medicinali, materiali ed attrezzature sanitarie, plasma ed emoderivati, organi, equipe sanitarie

per prelievo organi mediante l'utilizzo di autoambulanze, automediche, furgoni, minibus ed ogni altro mezzo attrezzato allo scopo.

- Servizi di prenotazione di prestazioni sanitarie tramite call center, sportelli al pubblico e contact center;

- Corsi di formazione in genere; corsi di formazione professionale; attività formative rivolte ad Enti Pubblici e Privati;

- Organizzazione e gestione di ludoteche e "nurseries", servizi di "baby sitter" e "baby-parking" ed ogni altra attività affine e/o connessa da erogare a favore di infanti, bambini e ragazzi;

- Progettazione, organizzazione e gestione di attività ed eventi di animazione per bambini, adolescenti, giovani, adulti e anziani compresa la realizzazione di eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;

- organizzazione di corsi gratuiti per la cittadinanza di alfabetizzazione informatica e di aggiornamento realizzazione di attività di promozione della socializzazione, attraverso la condivisione del tempo libero e lo sviluppo di interessi comuni tramite l'utilizzo dei mezzi tecnologici, sia in modo virtuale tramite le specifiche applicazioni, sia grazie a incontri di gruppo, seminari di confronto e di discussione aperti a giovani e anziani, con la finalità di promuovere l'invecchiamento attivo e il confronto tra generazioni diverse;

- organizzazione di eventi di sensibilizzazione e promozione della cultura, anche con finalità sociali ed educative;

- promozione di attività e progetti volti a migliorare la vita delle persone, il proprio sviluppo individuale e in comunità, il rapporto con l'ambiente;

- Organizzazione e gestione di servizi connessi all'intrattenimento collettivo ed al divertimento per bambini, adolescenti, giovani, adulti e anziani, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di spettacoli teatrali e musicali, di feste, manifestazioni sportive e gite turistiche;

- Progettazione, organizzazione e gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di: bambini, adolescenti e giovani;

- Gestione di mense sociali e punti solidali per la distribuzione di aiuti alimentari. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse



generale a norma del presente articolo.

- accompagnamento presso gli enti preposti per la ricerca di lavoro o svolgimento di pratiche burocratiche.
- accompagnamento in un percorso di economia domestica;
- sostegno a persone e famiglie in difficoltà
- sostegno a Paesi in via di sviluppo, anche in collaborazione con altre organizzazioni omologhe italiane e dei Paesi interessati;
- promozione dell'accoglienza e dell'integrazione delle diversità nel senso più ampio, per contribuire alla costruzione di una società aperta e solidale;
- sviluppo della coscienza civica delle persone e delle famiglie.
- Organizzazione e gestione di sportelli informativi, call center e contact center; servizi redazionali, servizi grafici e fotografici; servizi di informazione, comunicazione, diffusione; organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi; servizi di indagine di mercato, interviste e segnalazione clienti; redazione e pubblicazione di libri, manuali, riviste, guide e mappe; servizi di marketing; servizi di fund raising; servizi di traduzione e interpretariato;
- Organizzazione e gestione di escursioni individuali e collettive, giri in città con ogni mezzo di trasporto, accoglienza ai clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza ed arrivo dei mezzi di trasporto;
- Organizzazione vacanze, gite, feste e tempo libero in genere;
- Social Housing: edilizia residenziale sociale (ERS) e abitativa sociale, al fine garantire benessere abitativo e integrazione sociale;
- promozione e organizzazione di incontri con esperti per favorire la diffusione della cultura della legalità, della non violenza e della difesa non armata;
- organizzazione di manifestazioni culinarie o momenti di festa tra persone di diverse etnie, religioni, culture per una conoscenza reciproca che faciliti la convivenza e la riconciliazione tra popoli diversi, anche in territori fuori da quello nazionale, in collaborazione con associazioni di quei luoghi (es. paesi ex Jugoslavia, Palestina, Israele, ecc.).
- promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla nascita prematura, sulle patologie neonatali e sulle patologie critiche del lattante, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle norme di legge.
- Organizzazione di sensibilizzazione alla comunità sul tema dell'immigrazione ed attività di integrazione rivolti a persone immigrate.
- promozione e l'organizzazione di momenti di incontro

residenziali dove far sperimentare un uso corretto dei

social, la gestione dei conflitti, la riconciliazione e il servizio alla collettività sviluppando il principio di "cittadinanza attiva";

- organizzazione di mercatini per la raccolta fondi per adozioni a distanza, aiuto a piccole iniziative lavorative locali, sistemazione di alloggi "fatiscenti", ecc.; invio vestiario, materiale scolastico, sanitario o altro, secondo le esigenze che vengono comunicate dalle associazioni, anche di altri paesi.

- consegna diretta a singoli e/o famiglie di borse alimentari

- contributi economici/prestiti per il pagamento di utenze;

- l'organizzazione di eventi pubblici, volti alla conoscenza e diffusione dell' "Economia di Comunione" e del progetto formativo che fonda le sue radici nella "cultura del dare";

- organizzazione di seminari, convegni ed anche incontri residenziali al fine di promuovere la coscienza di una vita sobria, animata da un'etica sociale e attenta alla tutela dell'ambiente;

- promozione e l'organizzazione di momenti di accompagnamento scolastico a ragazzi in difficoltà, ma anche momenti di formazione rivolti in particolare a donne extracomunitarie per l'apprendimento della lingua e l'inserimento nella collettività;

- Promozione ed organizzazione di uno o più viaggi nel corso dell'anno a Betlemme e in altri paesi dove siano attivi progetti di collaborazione con associazioni locali, per soci e non, allo scopo di mantenere un collegamento costante con le comunità del posto e allargare la conoscenza del progetto finalizzato al sostegno di artigiani locali e delle loro famiglie, al superamento delle divisioni generate da lunghi conflitti interni o tra paesi limitrofi;

- pulizia di parchi o aree degradate;

- incontri per sensibilizzare le persone alla tutela dell'ambiente attraverso diversi stili di vita;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodatrice, usufruttuaria o comunque posseduti;

- costruire, acquistare, e affittare immobili da utilizzare esclusivamente per l'esercizio della propria attività;

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i



terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, portando interessi omogenei a condizione che il numero delle persone giuridiche non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S.

Art. 4 - Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
- Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno eventualmente stabilite da Regolamenti generali e/o dalle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 5 - Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 6 - Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci



nella prima riunione utile.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione. Può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocato entro 30 giorni dal ricorso.

Art. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- l'Organo di revisione (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. La durata degli organi sociali è di tre anni.

5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente e i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.

3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:

- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
- c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno un decimo dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.



5. L'Assemblea è validamente costituita in prima

convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 10 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 8, comma 4, del presente statuto.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere il Presidente e il vicepresidente dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie previste nell'art. 14 del CTS;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la

previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
- disbrigo della corrispondenza;
- redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
- tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo. / dal Consiglio direttivo nella sua prima seduta.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea / dal Consiglio direttivo con il voto della maggioranza dei componenti.

La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio



direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, commi 2 - 3 - 4, del CTS.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 13 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei

conti o una Società di revisione legale iscritti

nell'apposito registro.

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione e entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 16 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 17 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18 - Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai



dirigenti.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 19 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 20 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità

civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5 del CTS.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o da quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

Vincenzo Federico

Elisabetta Falco notaio (segue sigillo)



Certifico io sottoscritto Dott. Elisabetta Falco, Notaio in
SAPRI che la presente copia in DODICI (12)
fogl i da me firmat i è conforme all'originale atto
nei miei rogiti.

Si rilascia per uso consentito;

SAPRI, LI 19 DICEMBRE 2022

Elisabetta Falco
notai

